



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
N A V E L L I (AQ)

P.zza San Pelino - 67020 NAVELLI (AQ)
Tel. 0862/959464 - Fax 0862/959125

e-mail istituzionale: aqic823003@istruzione.it – p.e.c. aqic823003@pec.istruzione.it

Codice Fiscale N.80009930662

Alla R.S.U.
Santarelli Vanda
Vaccarelli Maura
Ippoliti Antonietta
ATTI

OGGETTO: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

In virtù di quanto disposto

- dall' art.47 del D.Lgs. 81/2008
comma 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
comma 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
comma 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- dal CCNL comparto scuola 06 – 09 - art. 73 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e dall'art.58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.
- dall' Accordo quadro 10-7-1996 - V. Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue:
[...] il/i rappresentante/i per la sicurezza e' /sono **designato/i dai componenti della RSU al loro interno;**

tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa indicazione da parte dell'assemblea, si procederà a una nuova designazione sempre all'interno della R.S.U;

- dal CCNI 31.08.99. - Art. 58 - Del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 1. In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti o designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio 1996.

si ricorda ai componenti della RSU la competenza alla designazione della figura in oggetto.

Si rimane in attesa di tempestivo riscontro scritto di detta designazione (verbale di incontro), sottoscritto da tutti i componenti della RSU.

La Dirigente
Domenica Pagano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93